

Modifica della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)

# Rapporto

concernente i risultati della procedura di consultazione

### Elenco dei destinatari della consultazione, con le abbreviazioni

#### CANTONI

AG Consiglio di Stato del Cantone di Argovia

Al Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno AR Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno

BE Consiglio di Stato del Cantone di Berna

BL Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna

Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città BS FR Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra GE Consiglio di Stato del Cantone di Glarona GL GR Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni JU Consiglio di Stato del Cantone del Giura Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna LU Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel NE NW Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo OW Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo SG Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa SH SO Consiglio di Stato del Cantone di Soletta SZ Consiglio di Stato del Cantone di Svitto TG Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia Consiglio di Stato del Cantone del Ticino ΤI UR Consiglio di Stato del Cantone di Uri VD Consiglio di Stato del Cantone di Vaud VS Consiglio di Stato del Cantone del Vallese Consiglio di Stato del Cantone di Zugo ZG ZΗ Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

#### **PARTITI POLITICI**

PPD Partito popolare democratico svizzero
PES I verdi - Partito ecologista svizzero

PS Partito socialista svizzero
UDC Unione democratica di centro

## ORGANIZZAZIONI MANTELLO DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

Comuni Associazione dei comuni svizzeri

Città Unione delle città svizzere

### ORGANIZZAZIONI MANTELLO DELL'ECONOMIA DI LIVELLO NAZIONALE

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

SSIC Società svizzera degli impiegati di commercio

UPS Unione padronale svizzera

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USC Unione svizzera dei contadini

USS Unione sindacale svizzera

# ORGANIZZAZIONI PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI

ACSI Associazione consumatrici della Svizzera italiana FPC Fondazione per la protezione dei consumatori FRC Fédération romande des consommateurs

kf Konsumentenforum

KonsumentenV Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz

### COMMISSIONI

CFC Commissione federale del consumo
Comco Commissione della concorrenza
Forum PMI Commissione Forum PMI

### **GRANDE DISTRIBUZIONE**

Coop Società cooperativa Coop

Denner SA

Migros Federazione delle cooperative Migros

#### **ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI**

agriss fondazione Agri-Sicurezza Svizzera

AIPL Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori

ASA Associazione svizzera d'assicurazioni

ASIC Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo

ASIT Associazione svizzera d'ispezione tecnica

ASS Associazione svizzera per la tecnica della saldatura auto-suisse Associazione importatori svizzeri d'automobili upi Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni Organizzazione nazionale della costruzione

CP Centre patronal

electrosuisse Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica FEA Associazione svizzera produttori e rivenditori apparecchi elettro-

domestici

FTS Federazione tessile svizzera

GastroSuisse Federazione del settore alberghiero e della ristorazione Pro Velo Association nationale pour les intérêts des cyclistes

SIA Società svizzera degli ingegneri e architetti

SSIGA Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque

SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Swiss Retail Swiss Retail Federation

Swissmem Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera

TCS Touring Club Svizzero

UPSA Unione professionale svizzera dell'automobile usic Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria

USM Unione svizzera del metallo

#### 1. Contesto

È prevista una revisione della legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) allo scopo di farne una legge sulla sicurezza dei prodotti. Il 1° marzo 2006, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di porre in consultazione il progetto di legge federale sulla sicurezza dei prodotti e il relativo rapporto esplicativo. La procedura di consultazione è terminata il 15 giugno 2006.

È stata indirizzata a 77 destinatari: di questi, 59 hanno espresso un parere (26 Cantoni; i partiti politici PPD, PS, UDC e PES; l'Associazione dei comuni svizzeri; l'Unione delle città svizzere; le associazioni mantello economiesuisse, USAM, USC, UPS, USS, SSIC; cinque associazioni per la tutela dei consumatori; tre grandi distributori; la CFC e la Comco; il Forum PMI; altri enti e associazioni come agriss, CostruzioneSvizzera, upi, SUVA, SSIGA, ASIT, TCS). Inoltre, sono state considerate 15 prese di posizione giunte da partecipanti alla consultazione che hanno espresso spontaneamente un parere. Complessivamente sono state perciò esaminate 74 prese di posizione.

### 2. Oggetto del progetto posto in consultazione

In seguito al rifiuto di adesione al SEE, la normativa in materia di sicurezza dei prodotti viene messa in questione a causa della mancanza, in Svizzera, di un testo normativo orizzontale che corrisponda alla direttiva CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Attualmente, in Svizzera la sicurezza dei prodotti viene disciplinata da numerosi testi normativi, relativi a singoli settori o ad un solo tipo di prodotti. L'UE ha invece armonizzato le disposizioni concernenti la sicurezza dei beni di consumo, emanando la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La LSIT è stata riveduta nel quadro del programma avviato in seguito al rifiuto dell'accordo SEE. Allo stato attuale, essa riguarda la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

La LSIT non offre però il medesimo livello di protezione della direttiva CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La presente revisione, volta a colmare tali differenze, verte essenzialmente sugli aspetti seguenti:

- campo d'applicazione e rapporto con gli altri testi normativi: oggetto della LSIT sono le installazioni e gli apparecchi tecnici; il campo d'applicazione deve essere esteso ai prodotti in generale; rispetto alle altre leggi, la legge sulla sicurezza dei prodotti riveste un carattere sussidiario: in altri termini, essa viene applicata se altri testi normativi non prevedano altrimenti;
- obblighi del produttore: in seguito all'immissione di un prodotto sul mercato, il produttore o l'importatore è tenuto ad adottare misure volte all'accertamento di eventuali rischi e all'informazione delle autorità esecutive:
- competenze spettanti alle autorità: allo stato attuale, le competenze che la LSIT attribuisce alle autorità esecutive dalla LSIT sono insufficienti sotto il profilo attuativo.

### 3. Valutazione globale del progetto

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione (65 prese di posizione) approva il progetto. In particolare, viene valutata positivamente l'armonizzazione con la direttiva europea sotto il profilo del livello di protezione, auspicando che le esigenze poste dalla nuova legge non superino quelle della direttiva CE in materia, e che le nuove misure previste non comportino un onere amministrativo supplementare per le piccole e medie

imprese (PMI). Per questa ragione, alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno proposto una modifica di determinate disposizioni o una radicale rielaborazione del progetto (economiesuisse e UPS).

Più in particolare, sei partecipanti alla consultazione chiedono una rielaborazione radicale del progetto; nove propongono di rinunciare alla revisione della legge.

25 **Cantoni** condividono globalmente il progetto di revisione proposto, soprattutto perché consente un'armonizzazione con le prescrizioni europee. Le modifiche e le limitazioni proposte sono riconducibili all'importanza, per i Cantoni, di assicurare che la legge e le relative disposizioni esecutive siano compatibili con le esigenze delle PMI, e non impongano a queste ultime un inutile onere lavorativo supplementare.

SG respinge la revisione proposta, ritenendo che per le aziende commerciali, in particolare per le piccole imprese, essa comporti nuovi obblighi e, di conseguenza, un maggior onere amministrativo.

Tra i **partiti**, il PS valuta positivamente la volontà di emanare una legge sulla sicurezza dei prodotti e di rendere le disposizioni svizzere in materia maggiormente compatibili con la normativa europea. Tuttavia, in relazione alla strategia da attuare in materia di politica dei consumatori il PS sostiene una posizione completamente divergente, lamentando, ad esempio, il fatto che la sicurezza delle prestazioni di servizio non sia stata considerata nel progetto e che non sia stato prevista l'istituzione di un servizio centrale, responsabile della sicurezza dei prodotti di consumo. Anche il PPD condivide globalmente il progetto, evidenziando però la necessità di garantire che con le nuove disposizioni non sia oltrepassato il livello di protezione previsto dalla normativa europea, nonché di limitare, per quanto possibile, l'onere amministrativo gravante su chi immette il prodotto sul mercato. Il PES aderisce alla presa di posizione (favorevole) condivisa dalle più importanti organizzazioni per la tutela dei consumatori.

L'UDC ritiene che non sia necessario intervenire nel settore della sicurezza dei prodotti e respinge la revisione della LSIT, anche perché le esigenze poste nell'avamprogetto sarebbero, in parte, maggiori di quelle previste nelle corrispondenti regolamentazioni dell'UE.

Tra le **organizzazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna**, l'Associazione dei comuni svizzeri approva il progetto di revisione. L'Unione delle città svizzere reputa invece che il progetto non rivesta alcun interesse specifico per le città.

Per ciò che concerne le organizzazioni mantello dell'economia, l'USS e la SSIC condividono il progetto. Economiesuisse e UPS non rifiutano completamente il progetto, ritenendo tuttavia necessaria una sua rielaborazione poiché, allo stato attuale, esso sarebbe fonte di incertezza giuridica e di ostacoli tecnici al commercio. Affinché le disposizioni adottate siano efficaci contro gli ostacoli commerciali, all'origine dell'innalzamento dei prezzi, le esigenze poste non devono superare quelle previste nelle disposizioni della direttiva europea. L'USC sostiene globalmente l'obiettivo perseguito dalla legge sulla sicurezza dei prodotti, esprimendo tuttavia delle riserve sulla corrispondente proposta di modifica della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

L'USAM respinge la revisione della LSIT ritenendo che un intervento in tale materia non sia necessario e che un aumento della densità normativa possa rallentare la crescita economica.

Nella loro comune presa di posizione, le quattro **organizzazioni per la difesa dei consumatori** di livello nazionale (acsi, FRC, kf e FPC) accolgono positivamente la volontà di adottare una legge (compatibile con la normativa europea) sulla sicurezza dei prodotti, volta a salvaguardare gli interessi di consumatori e produttori. Esse esprimono tuttavia delle

riserve riguardo alla mancata regolamentazione della sicurezza delle prestazioni di servizio e all'assenza di un'autorità centrale competente in materia di vigilanza e di attuazione dei necessari provvedimenti. Anche la KonsumentenV Nordwestschweiz sostiene il progetto.

La Commissione federale del consumo approva in larga misura il presente progetto, considerandolo necessario. La Commissione della concorrenza ritiene valido il progetto e lo considera un passo avanti nella buona direzione, considerato che le prescrizioni tecniche, così come la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti, dovrebbero per quanto possibile essere compatibili con la normativa europea. La Comco chiede che la revisione della LSIT venga coordinata con la revisione della legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) – anche sotto il profilo dei tempi previsti – allo scopo di limitare sistematicamente o impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio conformemente al principio "Cassis de Dijon". Il Forum PMI condivide il progetto ritenendo che possa migliorare la sicurezza dei prodotti e consentire un'armonizzazione con le prescrizioni europee. Vengono tuttavia espresse delle riserve in merito ad alcune formulazioni, ritenute divergenti rispetto alle prescrizioni contenute nella direttiva europea e possibile causa di oneri amministrativi supplementari, soprattutto per le PMI.

Complessivamente, i **grandi distributori** approvano la legge sulla sicurezza dei prodotti. Le esigenze in materia di sicurezza vigenti in Svizzera e nell'UE devono essere equivalenti. Coop e Denner chiedono che le responsabilità relative alla sicurezza di un prodotto spettino al fabbricante, conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea. Entrambi auspicano inoltre un'attuazione uniforme a livello nazionale, sotto la vigilanza di un ufficio federale della protezione dei consumatori, che sarebbe necessario istituire. Migros evidenzia la necessità di evitare, in ogni caso, che per la Svizzera la revisione comporti un nuovo regime speciale e, di conseguenza, la formazione di ostacoli tecnici al commercio. La legge sulla sicurezza dei prodotti dovrebbe comprendere le esigenze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti e armonizzare i diversi livelli di protezione. L'applicazione sussidiaria della legge sulla sicurezza dei prodotti sarebbe fonte di incertezza giuridica.

Tra gli **altri enti e associazioni**, agriss, upi, CP, electrosuisse, Pro Velo, AIPL, SUVA, SSIGA, ASS, ASIT, ASA, Swissmem e FTS condividono il progetto di legge sulla sicurezza dei prodotti. Da diverse parti è stata evidenziata la necessità di porre esigenze che non eccedano quanto previsto dalle prescrizioni del diritto europeo. Inoltre, è opportuno che l'onere amministrativo gravante su chi è responsabile dell'immissione sul mercato sia ridotto al minimo. Riserve a questo riguardo hanno condotto FEA, TCS e Swiss Retail ad assumere una posizione di scetticismo nei confronti del presente progetto. GastroSuisse si limita a ricordare che la legislazione in materia di derrate alimentari riveste un'importanza fondamentale per il settore alberghiero e della ristorazione. UPSA, auto-suisse, CostruzioneSvizzera, ASIC, SIA, USM e usic respingono il progetto ritenendolo inutile o ininfluente rispetto al loro settore di attività.

#### 4. Commento ai singoli articoli

**Art. 1** (Scopo e campo d'applicazione):

Cpv. 1

La legge sulla sicurezza dei prodotti deve mirare unicamente a garantire la sicurezza dei prodotti; il PS le organizzazioni per la difesa dei consumatori, la CFC e la SSIC valutano negativamente la scelta di considerare scopo della legge anche l'agevolazione del libero scambio internazionale delle merci. Il PS e le organizzazioni per la difesa dei consumatori lamentano altresì la mancata menzione del principio di precauzione.

È necessario rinunciare alla sostituzione dell'espressione «installazioni e apparecchi tecnici» con il termine «prodotti». Infatti, il termine «prodotti» viene già utilizzato in altre leggi, ai sensi di definizioni parzialmente differenti (USAM, CostruzioneSvizzera, SIA, USM, usic).

### Cpv. 2

L'UDC, economiesuisse, Coop, Denner e Swiss Retail chiedono che le responsabilità relative alla sicurezza di un prodotto spettino unicamente al fabbricante (come previsto dalla direttiva europea). Auspicano pertanto che la legge comprenda una definizione di quest'ultimo termine. Il PPD rileva mancanza di chiarezza nell'attribuzione delle responsabilità; le definizioni dovrebbero essere chiare e applicate con uniformità.

Il PS e le organizzazioni per la difesa dei consumatori approvano il fatto che la legge non sia applicabile soltanto all'immissione sul mercato, bensì anche all'offerta di un prodotto. L'UDC e economiesuisse chiedono la soppressione del termine *pubblicità*, poiché diversamente dalla sicurezza dei prodotti essa non è oggetto della LSPro. Del resto, la direttiva europea non comprende tale formulazione.

USAM, agriss e USM ritengono che sia inopportuno distinguere tra l'immissione sul mercato a titolo commerciale o professionale e quella effettuata da privati. I prodotti pericolosi restano tali anche se vengono offerti immessi sul mercato da parte di privati.

### Cpv. 3

Il principio secondo cui le disposizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti sono applicabili se altri atti normativi del diritto federale non prevedono discipline derogatorie, è controverso. Diversi partecipanti alla procedura di consultazione condividono espressamente tale principio (NE, USC, Forum PMI) o lo approvano chiedendo che sia precisato, al fine di garantire chiarezza, trasparenza e certezza giuridica (economiesuisse, SEC, CFC, Coop, USM, ASA). Altri partecipanti contestano questo principio in quanto fonte di incertezza giuridica nonché ostacolo alla trasparenza e ad una facile comprensione della legge (AI, GE, SG, PS, organizzazioni per la difesa dei consumatori, USS, TCS). Il senso della legge sulla sicurezza dei prodotti risiede nella protezione dei consumatori. Per questa ragione, la legge dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui la normativa settoriale non prevede disposizioni equivalenti. Qualora fosse mantenuto il carattere sussidiario dell'applicazione della legge sulla sicurezza dei prodotti, sarebbe necessario adeguare le leggi settoriali al suo livello di protezione.

### Cpv. 4

L'USC auspica una precisazione del testo, affinché la legge sulla sicurezza dei prodotti non venga, in nessun caso, applicata alle macchine usate, spesso impiegate in ambito agricolo. Agriss e USM chiedono la soppressione di questo capoverso. La SUVA pone la questione relativa alla necessità di richiedere un elevato livello di protezione anche per i prodotti usati e i prodotti rimessi a nuovo.

### Art. 2 (Definizioni):

L'assoggettamento alla legge dell'immissione sul mercato dei prodotti usati e dei prodotti impiegati nell'ambito di una prestazione di servizio viene valutato positivamente dal PS e dalle organizzazioni per la difesa dei consumatori. Altri partecipanti alla procedura di consultazione auspicano che la legge non disciplini l'impiego di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio e la messa a disposizione di un prodotto a terzi, e che essa non sia applicabile ai prodotti usati e ai prodotti rimessi a nuovo. Da più parti si chiede che la legge definisca altri termini (produttori, distributori, importatori, richiamo e ritiro) o che essa definisca chiaramente il campo d'applicazione per le importazioni dirette o per le installazioni.

Secondo agriss, invece di sopprimere la deroga derivante dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti – secondo cui i prodotti del suolo sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione – sarebbe necessario includere detta deroga nella legge sulla sicurezza dei prodotti.

# Art. 3 (Principi):

#### Cpv. 1

Diversi partecipanti chiedono che la legge sulla sicurezza dei prodotti riprenda le formulazioni utilizzate nella direttiva europea, e lamentano il fatto che il progetto di legge adotti la formulazione «nell'impiego conforme alla loro destinazione o in caso di uso scorretto ragionevolmente prevedibile», quando nella direttiva europea si parla di «condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili» (AI, SG, PPD, UDC, economiesuisse, USAM, Forum PMI, Coop, Migros, Denner, CostruzioneSvizzera, CP, FEA, ASIC, SIA, USM, ASIT, Swiss Retail, FTS). Con la formulazione impiegata nella legge sulla sicurezza dei prodotti si pongono esigenze superiori a quelle previste dalla direttiva europea, lasciando eccessivi margini d'interpretazione. Anche l'uso dell'espressione «stato della scienza e della tecnica» è oggetto di critiche (nella direttiva europea si parla di «ultimi ritrovati della tecnica»). Le conoscenze accessibili a produttori, distributori e autorità competenti possono essere più limitate rispetto ai dati disponibili in ambito scientifico. Per questa ragione, viene chiesto di adottare la formulazione «stato della tecnica», analogamente alla LSIT in vigore, oppure di riprendere l'espressione utilizzata nella direttiva europea, e di ricordare inoltre nel relativo messaggio gli aspetti legati alla redditività (UDC, economiesuisse). Le formulazioni contenute nella LSPro godono invece dell'approvazione di NE e del PS.

### Cpv. 2

Diversi partecipanti alla consultazione reputano che la disposizione in questione, che prende in considerazione l'effetto di un prodotto su altri prodotti e viceversa nel quadro di un impiego ragionevolmente prevedibile, sia eccessiva (UDC, economiesuisse, USAM, Forum PMI, Migros, CostruzioneSvizzera, CP, USM). Anche in questo caso, è opportuno evitare divergenze importanti tra la normativa svizzera e quella europea, possibile fonte di ostacoli agli scambi commerciali.

Alla lettera c, oltre ai bambini e agli anziani sarebbe necessario menzionare esplicitamente anche le «persone handicappate». (SH)

### Cpv. 3

I produttori sono tenuti ad informare i consumatori in ogni caso, affinché questi ultimi possano valutare il grado di pericolosità di un prodotto, e non soltanto in presenza di un potenziale di pericolo del prodotto (PS).

### Cpv. 4

In conformità alla direttiva europea, nella legge svizzera è opportuno precisare che un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che «è possibile raggiungere un grado di sicurezza più elevato» (SG).

### Art. 4b (Conformità con i requisiti):

Le critiche relative all'espressione «stato della scienza e della tecnica» vengono ribadite (cfr. art. 3 cpv. 1), come pure la richiesta che la responsabilità della sicurezza dei prodotti spetti unicamente al produttore (cfr. art. 1 cpv. 2).

È necessario che la presunzione di adempimento dei requisiti di sicurezza e di salute valga anche se il prodotto è stato realizzato secondo le prescrizioni tecniche vigenti nell'UE. In caso contrario, le disposizioni svizzere potrebbero costituire un ostacolo tecnico al commercio (Comco). Nell'ottica di una - per quanto possibile - vasta liberalizzazione, la Comco propone un nuovo articolo 3a, comprendente il principio secondo cui i prodotti immessi in commercio negli Stati UE o del SEE possano essere importati e smerciati in Svizzera.

È importante tenere in considerazione anche l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" nella LOTC, coordinando opportunamente le due procedure legislative (economiesuisse, Comco).

### Art. 5a (Obblighi consecutivi all'immissione sul mercato):

Le osservazioni relative agli obblighi consecutivi all'immissione sul mercato sono di varia natura. La disposizione beneficia dell'esplicita approvazione di alcuni partecipanti alla consultazione, che auspicano un rafforzamento o una ulteriore precisazione degli obblighi, ad esempio mediante l'introduzione di un obbligo d'informare i consumatori e gli utilizzatori dei prodotti (PS, USS, organizzazioni per la protezione dei consumatori). Altri sostengono la necessità di mantenere la proporzionalità degli obblighi, rimettendo in discussione la durata di 10 anni (SG, USAM, agriss, AIPL). Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono la soppressione del primo capoverso della disposizione (ASIC, SIA, USM, usic).

Viene ribadita la necessità che la legge sulla sicurezza dei prodotti si attenga alla direttiva europea e che, in nessun caso, ponga esigenze maggiori (AI, PPD, UDC, economiesuisse).

### Art. 6 LSIT (Vigilanza e esecuzione):

Il TCS auspica che anche questa disposizione venga modificata e che l'Ufficio federale del consumo sia competente in materia attuativa. La centralizzazione dell'attuazione presso un unico servizio risulterebbe più efficace della regolamentazione in vigore.

### **Art. 7** (Emolumenti e finanziamento delle altre spese di esecuzione):

Per alcuni partecipanti alla consultazione, resta da definire – nella legge o nel relativo messaggio – la questione relativa al finanziamento dell'attuazione (Migros, agriss, SUVA, Swiss Retail).

### **Art. 11** (Misure amministrative):

La possibilità, da parte dell'organo esecutivo, di proibire, se necessario, la continuazione dell'immissione sul mercato, di disporre il richiamo, il sequestro o la confisca beneficia dell'approvazione generale. Diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto che gli organi esecutivi siano tenuti (sostituzione della possibilità con l'obbligo) ad attuare le misure necessarie e a informare il pubblico in merito alla pericolosità dei prodotti (SH, SSIC, CFC, organizzazioni per la protezione dei consumatori, Coop, Denner, SwissRetail, TCS). Migros chiede invece la soppressione della disposizione concernente l'informazione del pubblico. Inoltre, alcuni partecipanti chiedono che i costi derivanti dall'attuazione delle misure necessarie non ricadano sui consumatori (PS, TCS); si auspica nuovamente che le competenze in materia esecutiva spettino ad un'autorità centrale (PS, organizzazioni per la protezione dei consumatori).

### Art. 12a (Protezione dei dati e assistenza amministrativa):

Sotto il profilo della protezione dei dati sensibili, l'ampiezza della formulazione è eccessiva (LU). Migros auspica la soppressione della disposizione in questione.

### Articolo 13 (Contravvenzioni):

Il PS, la SEC, le organizzazioni per la protezione dei consumatori e la CFC chiedono la revisione delle disposizioni penali e l'equiparazione delle pene a quelle previste dalla legge sugli agenti terapeutici. USAM, CostruzioneSvizzera, FEA, USM e usic sono invece contrarie ad un inasprimento della disposizione. Il TCS auspica che le sanzioni siano proporzionate al fatturato del produttore, analogamente a quanto previsto nella regolamentazione delle sanzioni della riveduta legge sui cartelli.

# Disposizioni transitorie

Da diverse parti si auspica un periodo transitorio di quattro anni (AG, GE, VD, USAM, Migros, CP).

# Modifica del diritto vigente

### Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti

Da alcuni la modifica viene espressamente condivisa (AG, organizzazioni per la protezione dei consumatori); tuttavia, si chiede anche un approfondimento della questione relativa agli effetti (VD, GE, CP). L'USC respinge la modifica, chiedendo invece l'integrazione della regolamentazione contenuta nella legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti nella legge sulla sicurezza dei prodotti.

### Legislazione in materia di derrate alimentari

Il PS e le organizzazioni per la protezione dei consumatori auspicano che la legge sulle derrate alimentari venga modificata, estendendo la protezione dall'inganno anche agli oggetti d'uso.